

## VERBALE DI ACCORDO

---

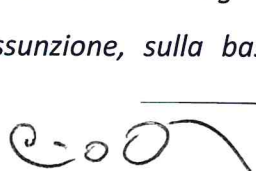
In data 4/7/2019, presso la sede A.G.I.S. di Roma sono presenti:

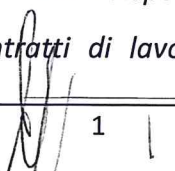
- ❖ Per A.N.F.O.L.S., rappresentata dal presidente Dott. Cristiano Chiarot.
- ❖ Segreteria nazionale Slc-Cgil, rappresentata da Emanuela Bizi, Segreteria nazionale Fistel Cisl, rappresentata da Luigi Pezzini, Segreteria nazionale Uilcom-Uil, rappresentata da Giovanni Di Cola, Segreteria nazionale Fials-Cisal, rappresentata da Enrico Sciarra.

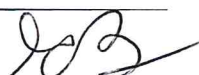
### Premesso che

- Le Parti in data 6/12/2018, per far fronte alle conseguenze derivanti dalla sentenza del 25/10/2018, causa c-331/2017, la Corte di Giustizia Europea, hanno sottoscritto un accordo quadro che è stato recepito dalle fondazioni al livello aziendale, quale soluzione provvisoria di sola urgenza nell'attesa di interventi normativi, rinviando a giugno 2019 la verifica dell'andamento dell'accordo;
- In data 29/6/2019 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il D.L. n. 59/2019 ed esso, modificando l'art. 29 D.Lgs. 81/2015, dispone da un lato che le fondazioni *"possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i quarantotto mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi. Al raggiungimento del predetto limite decade ogni diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione collettiva"* e, dall'altro, prevede, dopo un iter autorizzativo ministeriale con tempi incerti, percorsi di stabilizzazione del personale a termine *"mediante procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso possenga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti"* ovvero *"mediante procedure selettive riservate al personale amministrativo che alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso possenga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo*









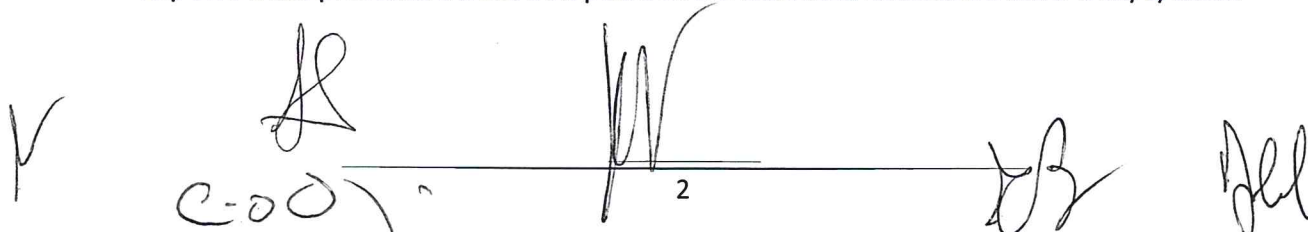


*complessivo non inferiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti";*

- La predetta disposizione normativa, non prevede alcun periodo transitorio, con la conseguente impossibilità per le fondazioni, a far data dal 30/6/2019, di poter ricorrere ad assunzioni a termine di personale che ha già lavorato per periodi superiori ai 48 mesi ed è titolare di diritto di precedenza, con conseguente blocco delle produzioni derivante dall'esigenza d'indire nuove procedure selettive in tempi che non sono compatibili con l'approssimarsi della stagione estiva e della conclusione della stagione artistica 2018/2019.
- Al contempo le parti si danno atto del permanere delle esigenze organizzative/produttive riferite al settore amministrativo, che sino ad oggi non sono risultate risolubili con assunzioni a tempo indeterminato per i limiti vincolanti di ordine legislativo, con la conseguenza che per evitare il blocco dei servizi amministrativi e le conseguenti ripercussioni su piani di risanamento in essere risulta indispensabile adottare soluzioni che permettano il permanere in servizio del personale;
- Si rende necessario, dunque, l'introduzione di un regime transitorio, che da un lato consenta di porre in essere le necessarie procedure per la stabilizzazione del personale a termine, previste dal D.L. n. 59/2019 e dall'altro impedisca il blocco della produzione artistica e dei servizi amministrativi, con inevitabili gravi ripercussioni sui livelli occupazionali, sulla gestione economica e sui piani di risanamento in corso;
- In continuità con l'accordo quadro del 6/12/2018 è interesse delle Parti individuare soluzioni provvisorie di sola urgenza che facciano salvi gli accordi aziendali vigenti, anche in tema di stagionalità, con efficacia sostitutiva di tutte le norme che non siano compatibili con la presente intesa.

Tanto premesso, si conviene quanto segue:

1. Nel rispetto delle premesse circa la salvaguardia dell'occupazione e per evitare il blocco della produzione artistica, le Parti anche nel rispetto della delega ad esse conferita dal legislatore ai sensi dell'art. 29 comma 3 bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (che prevede che siano *"fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi"*), prevedono che la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale non può superare complessivamente i 240 mesi. In ogni caso la durata complessiva dei rapporti stipulati nel rispetto della presente intesa non potrà avere scadenza successiva oltre il 30/6/2020.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a large 'V' or 'P' shaped mark, a signature that appears to be 'C. O. O.', a signature that looks like 'M. W.', a signature that looks like 'B. B.', and a signature that looks like 'J. M.'. A horizontal line is drawn across the page, with the number '2' written below it in the center.

2. Le parti convengono, conseguentemente, che per il periodo individuato al punto 1 continuerà ad operare il diritto di precedenza nelle assunzioni come disciplinato dall'art. 1 CCNL, dall'accordo nazionale del 29/7/2003 e dagli accordi aziendali.
3. Le parti si riportano all'accordo già stipulato sugli amministrativi in data 1/3/2018 e convengono di poter elevare la durata del contratto o della serie di contratti con il personale amministrativo fino al 30/6/2020, per contratti stipulati entro il 31/12/2019.
4. Le parti s'incontreranno entro settembre 2019 per la verifica dell'andamento del presente accordo ed ad anticipare tale incontro nel caso in cui dovessero intervenire ulteriori modifiche al D.L. 59/2019 che determinino la necessità di confronto.
5. La presente intesa avrà efficacia sino al 31/12/2019.
6. Le parti s'impegnano a richiedere un incontro ai Ministeri competenti e si danno atto che a livello locale avvieranno o proseguiranno incontri tra le parti per dare corso all'iter previsto dall'art. 1, comma 2 e seguenti, D.L. n. 59/2019, per una ricognizione del precariato.

Letto, approvato e sottoscritto,

**A.N.F.O.L.S.**

*Mario Monti*  
*Indignatie*  
*Coop.*

**OO.SS.**

*SLC CGIL* *Emilio*  
*FISTEL Cisl* *John*  
*UILGARUIL* *Conc.*  
*FIALS CISA* *Fiorino*